

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Efficacia e validità
- Art. 4 - Strategie gestionali specifiche
 - 4.1 *Salvaguardia*
 - 4.2 *Gestione*
 - 4.3 *Pianificazione*
- Art. 5 - Ambiti gestionali omogenei

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Art. 6 - Generalità
- Art. 7 - Azioni incentivate in tutto il Territorio protetto
- Art. 8 - Prescrizioni specifiche per la conservazione delle zone umide
- Art. 9 - Risorsa idrica e ambienti fluviali e torrentizi
 - 9.1 *Obiettivi generali di tutela*
 - 9.2 *Opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua*
 - 9.3 *Accessi in alveo*
 - 9.4 *Captazioni e derivazioni*
- Art. 10 - Difesa del suolo, conservazione del patrimonio geologico, tutela del patrimonio archeologico
- Art. 11 - Opere infrastrutturali ed edilizie
- Art. 12 - Viabilità
- Art. 13 - Manutenzione e recupero viabilità esistente
- Art. 14 - Apertura di nuove strade e tracciati
- Art. 15 - Infrastrutture elettriche, energetiche e di telecomunicazione
- Art. 16 - Energie rinnovabili
 - 16.1 *Impianti*
 - 16.2 *Valorizzazione delle biomasse*

TITOLO III - TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

- Art. 17 - Tutela della flora e della fauna
 - 17.1 *Obiettivi generali*
 - 17.2 *Divieti ai fini della tutela di specie animali e vegetali*
 - 17.3 *Aree floristiche e specie tutelate*
 - 17.4 *Raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco*
 - 17.5 *Tutela della chiroterofauna*
 - 17.6 *Introduzione di specie animali e vegetali*

Art. 18 - Attività di controllo faunistico

Art. 19 - Piani faunistici di controllo del cinghiale

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 20 - Generalità

Art. 21 - Attività agricole

Art. 22 - Pratiche pastorali

Art. 23 - Attività di prevenzione di danni e predazione della fauna selvatica

Art. 24 - Attività di gestione e utilizzazione forestale

24.1 Indirizzi generali

24.2. Interventi forestali

24.3 Indirizzi gestionali per specifici Habitat forestali

24.4 Procedure e periodi per l'attuazione degli interventi selvicolturali

TITOLO V - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Art. 25 - Circolazione con veicoli a motore

Art. 26 - Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore

Art. 27 - Escursionismo, circolazione con mezzi non a motore e attività ricreative

27.1 Generalità

27.2. Manifestazioni culturali, sportive e ricreative di gruppo

27.3 Campeggio e attendamenti temporanei

27.4 Avvicinamento e fruizione delle pareti di roccia

27.5 Attività di torrentismo

27.6 Attività di orienteering

27.7 Accessibilità a grotte e cavità naturali

TITOLO VI – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NORME FINALI

Art. 28 - Valutazione di incidenza

Art. 29 - Vigilanza e sanzioni

Art. 30 - Attività di ricerca e monitoraggio scientifico

ALLEGATI

ALLEGATO I: Indirizzi e prescrizioni per la verifica del DMV

ALLEGATO II: Censimento e classificazione aree fruizione per attività di arrampicata

ALLEGATO III: Censimento e classificazione aree fruizione per attività di torrentismo

GLOSSARIO

Parco	il Parco naturale regionale del Beigua
Ente gestore (Ente Parco)	l'Ente Parco del Beigua
Piano	il Piano Integrato del Parco (PIDP) ovvero il Piano del Parco integrato con i Piani di Gestione dei SIC e della ZPS
Territorio protetto	il territorio risultante dalla somma dei territori del Parco del Beigua e dei SIC/ZPS affidati alla gestione dell'Ente Parco (SIC IT1321313 "Foresta della Deiva - Torrente Erro", IT1330620 "Pian della Badia (Tiglieto)", IT1331402 "Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione", IT1331501 "Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin" ZPS IT1331578 "Beigua – Turchino")
Programma pluriennale	Programma Pluriennale di Gestione e Sviluppo socio economico (PPGS)
SIC	Siti di Importanza Comunitaria (direttiva Habitat 92/43/CEE)
ZPS	Zona di Protezione Speciale (direttiva Uccelli 79/409/CEE)
ZSC	Zone Speciali di Conservazione; SIC o ZPS a conclusione del procedimento istitutivo
Direttiva Habitat	Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Direttiva Uccelli	Direttiva 79/409/CEE e s. m. e i. Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici
DPR 357/1997	Decreto di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli
I.r. 12/1995	Legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 "Riordino delle aree protette" e s.m. e i.
I.r. 28/2009	Legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" e s. m. e i.
Misure di conservazione	Strumenti di tutela di habitat e specie approvati dalla Regione Liguria previa Intesa con il Ministero dell'Ambiente (Direttiva Habitat, DPR 357/1997 L.R. 28/2009). Si distinguono in base alle regioni biogeografiche (per la Liguria: alpina, continentale, mediterranea)
Stato di conservazione soddisfacente	Definizione tecnica riguardante habitat e specie contenuta nella Direttiva Habitat, art. 1 lettere e) e i) e dal DPR 357/1997
Specie target	Specie per le quali è stato individuato il Sito Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE
Formulario standard Natura 2000	Scheda ufficiale, di formato europeo (Decisione CE 484 del 11/07/2011), riportante tutti i dati caratterizzanti un Sito Natura 2000 quali, tra gli altri, una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati sulla presenza e sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario.
sport outdoor	Fruizione delle aree naturali praticata a piedi, in bicicletta o a cavallo e attività sportive quali ad esempio tiro con l'arco, torrentismo, alpinismo, arrampicata, bouldering, orienteering, parapendio, sport della neve (ciaspole).

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente documento disciplina l'esercizio delle attività e l'esecuzione delle opere all'interno del territorio identificato dalle seguenti aree (di seguito "territorio protetto"):

- Area Naturale Protetta denominata Parco Naturale Regionale del Beigua (LR.12/95),
- IT1321313, SIC "Foresta della Deiva - Torrente Erro" (Regione Biogeografica Continentale)
- IT1330620, SIC "Pian della Badia (Tiglieto)" (Regione Biogeografica Continentale)
- IT133140, SIC "Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione" (Regione Biogeografica Mediterranea)
- IT1331501, SIC "Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin" (Regione Biogeografica Mediterranea)
- IT1331578, ZPS "Beigua - Turchino".

2. Le misure regolamentari gestionali di seguito esplicitate costituiscono inoltre indirizzi di riferimento per la redazione di piani attuativi di settore (agro-silvo-pastorali) ed urbanistici.

3. Le disposizioni contenute nei successivi titoli, in coerenza con le Misure di Conservazione Regionali sono volte a garantire:

- a) il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva dei Siti della Rete Natura 2000 indicati nel presente articolo, quale elemento della Rete Ecologica Regionale;
- b) la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali prevalentemente a carattere silvo-pastorale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a formazioni forestali e dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000) e dalla Strategia Nazionale della Biodiversità (2010);
- c) il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e dei paesaggi culturali locali.

Art. 2 - Oggetto

1. All'interno del "territorio protetto" sono soggetti a specifiche disposizioni di tutela:

- a) gli habitat di interesse comunitario, riportati nel Formulario Standard per l'anno 2014 (DGR n.1039/2014) e suoi successivi aggiornamenti;
- b) le specie di flora e fauna di interesse comunitario elencate nel Formulario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel Piano;
- c) gli elementi di valore ecologico:
 - reticolo idrografico principale superficiale e sotterraneo;
 - reticolo idrografico secondario effimero o occasionale;
 - boschi e macchie;
 - formazioni rocciose

- formazioni arbustive in evoluzione naturale;
 - prati, pascoli naturali e praterie;
 - formazioni ecotonali.
- d) gli elementi, seminaturali o costruiti, di valenza ecologica, quali ad esempio:
- muri a secco;
 - filari e siepi;
 - alberature isolate;
 - invasi e manufatti per la raccolta delle acque (fontanili, abbeveratoi e simili)
 - terrazzamenti.
- e) le aree e i beni di valore paesaggistico, quali ad esempio:
- aree archeologiche, con particolare riferimento alle incisioni rupestri;
 - beni e manufatti del patrimonio storico rurale (chiese campestri, ricoveri, case in pietra, mulini, seccatoi, fienili, ecc.);
 - punti panoramici;
 - strade di interesse paesaggistico;
 - strade panoramiche;
 - rete sentieristica.
- f) le singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e mineralogiche (geositi).

2. Le disposizioni di tutela si applicano in ogni caso agli elementi sopraindicati, anche se non rappresentati negli elaborati cartografici del Piano.

Art. 3 - Efficacia e validità

1. L'efficacia e la validità del presente documento sono precisate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, in particolare agli artt. 4 e 26.

Art. 4 - Strategie gestionali specifiche

1. Le disposizioni di cui alle presenti misure regolamentari fanno riferimento alle strategie specifiche di seguito elencate, che hanno carattere prescrittivo in funzione del relativo tema obiettivo individuato e costituiscono il riferimento principale nei processi di valutazione di compatibilità di piani e progetti all'interno del Territorio protetto.

4.1 Salvaguardia

4.1.1. E' riferita a porzioni di territorio che comprendono prevalentemente:

a) Ambienti rupestri di importanza faunistica e/o floristica e/o geomorfologica e relative specie di interesse

- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 332 rocce nude falesie e rupi
- 333 aree con vegetazione rada

b) Ambienti umidi, ecosistemi fluviali/torrentizi e relative fasce ripariali

- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7210* * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 411 Paludi interne
- 412 Torbiere
- 511 Corsi d'acqua (in particolare 5111 alvei con vegetazione abbondante)

c) Ambienti arbustivi e prativi caratterizzati da habitat floristici e specie erbacee di elevato pregio naturalistico e elevata funzionalità ecologica (siti di riproduzione, alimentazione e rifugio)

- 4030 Lande secche europee
- 6230* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane

d) Ambienti forestali riferibili ad habitat prioritari o ad elevata funzionalità ecologica

- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)
- 3112 Boschi a prevalenza di rovere e roverella
- 3116 Boschi di specie igrofile

4.1.2. In tale ambito gli interventi e le attività antropiche devono tendere al raggiungimento del seguente Tema Obiettivo:

Salvaguardia del sistema delle zone umide e della stabilità degli ecosistemi vulnerabili con particolare riferimento agli ambienti fluviali e torrentizi e a quelli rupestri, mediante azioni volte alla conservazione attiva ed al mantenimento del valore ambientale riconosciuto (habitat, habitat di specie, specie) nonché al miglioramento del livello di biodiversità, anche attraverso il corretto svolgimento delle pratiche agro-silvo-pastorali ed alla tutela della ricchezza paesaggistica.

4.1.3. Fatto salvo quanto previsto per l'intero Territorio protetto, sono in particolare soggette a prescrizioni gestionali e regolamentazioni:

- le zone umide (art.8);
- le opere di sistemazione idraulica, di captazione e derivazione (artt. 9.4.2, 9.4.6)
- le opere relative alla viabilità nuova ed esistente (artt.12 e 13)
- le infrastrutture elettriche, energetiche e di telecomunicazione (art.15)
- la tutela della flora e della fauna (art.17.3)
- la gestione forestale per specifici habitat, (art.24.3)
- le attività di fruizione libera, escursionismo e sport outdoor (art. 27)

4.2. Gestione

4.2.1. E' riferita a porzioni di territorio che comprendono prevalentemente:

a) Ambienti rupestri

- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

b) Reticolo fluviali/torrentizi e relative fasce ripariali

- 511 alvei dei fiumi con vegetazione scarsa
- 3116 boschi di specie igrofile

c) Torbiere e stagni

- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7210* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7230 Torbiere basse alcaline

d) Ambienti arbustivi e prativi

- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*
- 6210 (*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco -Brometalia*)
- 6230* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinio caeruleae*)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 231 prati stabili
- 321 aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

e) Aree in evoluzione

- 324 vegetazione boschiva arbustiva in evoluzione
- 322 brughiere e cespuglieti

f) Habitat forestali

- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
- 91AA* Boschi ornamentali di quercia bianca
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9260 boschi di castanea sativa

g) Ambienti forestali non riferibili ad habitat prioritari o misti mosaico

- 311 Boschi di latifoglie
- 312 Boschi di conifere
- 313 Boschi misti di conifere e latifoglie

h) Altri ambienti

- Bacini d'acqua

4.2.2. In tale ambito gli interventi e le attività antropiche devono tendere al raggiungimento del seguente Tema Obiettivo:

Gestione degli ecosistemi agricoli e forestali di elevato valore ecologico (alto livello di biodiversità) e paesaggistico, mediante opportune regolamentazioni e azioni volte al mantenimento delle forme di utilizzo agro – silvo – pastorale in una prospettiva di sviluppo sostenibile attraverso l'incentivazione di pratiche multifunzionali.

4.2.3. Fatto salvo quanto previsto per l'intero Territorio protetto, sono in particolare soggette a prescrizioni gestionali e regolamentazioni:

- le opere di sistemazione idraulica, di captazione e derivazione (art. 9.4.6)
- la gestione forestale per specifici habitat, (art.24.3.2)
- le attività di fruizione libera, escursionismo e sport outdoor (art. 27).

4.3 Pianificazione

4.3.1. E' riferita a porzioni di territorio che comprendono prevalentemente:

a) aree agricole produttive

- 241 Colture temporanee associate a colture permanenti
- 242 Sistemi colturali e particellari complessi
- 243 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
- 244 Aree agroforestali

b) Habitat forestali (in particolare ecosistemi mediterranei)

- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 9260 boschi di castanea sativa

c) Ambienti forestali non riferibili ad habitat prioritari (ad uso o vocazione produttiva/protettiva)

- Castagneti da frutto in coltura
- 311 Boschi di latifoglie
- 312 Boschi di conifere
- 313 Boschi misti di conifere e latifoglie

4.3.2 In tale ambito gli interventi e le attività antropiche devono tendere al raggiungimento del seguente Tema Obiettivo:

Pianificazione delle aree di valenza paesaggistica a prevalente matrice agroforestale e storico culturale, e di quelle a vocazione produttiva e turistico ricreativa, mediante azioni volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi e allo sviluppo di economie locali connesse al valore ambientale e culturale riconosciuto (servizi ecosistemici).

Art. 5 - Ambiti gestionali omogenei

1. Con il termine di Ambiti gestionali omogenei si intendono quelle porzioni di territorio che, sulla base dei dati acquisiti, risultano omogenei da un punto di vista gestionale in quanto caratterizzate da vocazioni e da criticità che richiedono tipologie di intervento comuni.
2. Tali ambiti sono pertanto associati ad una delle strategie di intervento fra quelle della Convenzione Europea del Paesaggio (Salvaguardia, Gestione, Pianificazione), nonché ad ulteriori due categorie intermedie (Salvaguardia/Gestione e Gestione/Pianificazione) laddove il Piano intende esplicitare le fasi, anche temporali, necessarie per raggiungere livelli di qualità più elevati.
3. Sono Ambiti gestionali omogenei individuati nel Territorio protetto, in relazione alla stretta consequenzialità tra strategia e obiettivi specifici:
 - Salvaguardia
 - Salvaguardia/Gestione
 - Gestione
 - Gestione/Pianificazione
 - Pianificazione.
4. Per gli ambiti di Salvaguardia e Salvaguardia/Gestione la strategia di riferimento è Salvaguardia.
5. Per gli ambiti di Gestione la strategia di riferimento è Gestione.
6. Per gli ambiti di Gestione/Pianificazione e Pianificazione la strategia di riferimento è Pianificazione.
7. Gli Ambiti gestionali omogenei, rappresentati nell'elaborato cartografico QS02 "Carta degli ambiti gestionali omogenei" hanno valore prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per l'applicazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e costituiscono il riferimento territoriale della disciplina contenuta nel presente documento.

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6 - Generalità

Nel rispetto di quanto previsto dalle Misure di conservazione (art. 1, comma 2, delle MDC generali) in tutto il Territorio protetto gli interventi i progetti ed i piani non devono comportare la frammentazione e il peggioramento dello stato di conservazione di habitat e specie Natura 2000, in particolare di quelli prioritari e degli habitat e delle specie target individuate dal Piano e dagli aggiornamenti derivanti dal Piano di monitoraggio e ratificati nei relativi Formulare standard.

Art. 7 - Azioni incentivate in tutto il Territorio protetto

1. L'Ente gestore promuove azioni indispensabili per il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, anche attraverso opportune forme di raccordo con gli interventi ammissibili riferiti alla programmazione finanziaria in ambito agricolo, tra i quali a titolo esemplificativo:

- a) introduzione e mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata e agricoltura biologica (Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e smi);
- b) interventi di conservazione e mantenimento di prati stabili, pascoli e prati-pascoli;
- c) tutela del paesaggio agrario;
- d) interventi di salvaguardia e massimizzazione dei valori della biodiversità e di migliore gestione del suolo (costruzione di siepi, filari, ecc., ripristino dei muri a secco tradizionali, ripristino della rete di drenaggio superficiale dell'acqua, creazione di piccole pozze e stagni);
- e) interventi per la salvaguardia del valore ecologico degli ecotoni;
- f) interventi atti a migliorare la gestione dei soprassuoli forestali.

2. Con le finalità di cui al precedente articolo l'Ente gestore promuove di concerto con la Regione Liguria, specifici studi di caratterizzazione per l'individuazione anche cartografica delle aree agricole o forestali ad alto valore naturale (HNVF - High Nature Value Farming), ovvero aree caratterizzate dalla presenza di specie di interesse conservazionistico o con una elevata ricchezza di specie che dipendono dall'attività agricola e forestale.

Art. 8 - Prescrizioni specifiche per la conservazione delle zone umide

1. Negli ambiti di salvaguardia e salvaguardia gestione individuati dal Piano sono vietati:
- a) il prosciugamento e/o interrimento delle zone umide naturali e delle zone umide artificiali spontaneamente rinaturalizzate, nonché la trasformazione del suolo delle stesse con opere di copertura, asfaltatura;
 - b) l'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica anche artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
 - c) le immissioni di fauna acquatica; sono ammessi interventi di restocking e di traslocazione di specie autoctone secondo progetti approvati o direttamente attuati dall'Ente Gestore;
 - d) le nuove captazioni idriche permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi;
 - e) l'eliminazione o il taglio della vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa e riparia), salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dall'Ente gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1 marzo al 31 luglio);
 - f) l'accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (dal 1 maggio al 15 luglio) salvo per esigenze di pubblica incolumità.

Art. 9 - Risorsa idrica e ambienti fluviali e torrentizi

9.1 Obiettivi generali di tutela

9.1.1. Ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi idraulici ed idrogeologici, nel territorio protetto gli indirizzi da perseguire sono volti ad assicurare:

- a) il rispetto della naturale evoluzione idro-geo-morfologica dei versanti qualora questa non interagisca con la pubblica incolumità e/o con il regolare svolgimento delle attività produttive presenti sul territorio;
- b) il controllo e la limitazione degli interventi che comportano alterazione della morfologia dei luoghi e modifica del reticolo idrografico, in particolare nelle aree a maggior pericolosità geomorfologica ed idraulica individuate nell'ambito dei piani di Bacino e riprese negli elaborati del quadro conoscitivo (Carta del Dissesto QC04) seguendo in generale questi criteri:
 - 1. il mantenimento o il ripristino della funzionalità dei sistemi di drenaggio naturali ed artificiali del reticolo idrografico minore, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di compromettere tale funzionalità;
 - 2. il mantenimento in efficienza delle opere e dei manufatti che garantiscono la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti, le opere di sistemazione strettamente necessari per la difesa degli abitati e delle infrastrutture pubbliche ove previsti dagli strumenti di pianificazione di bacino;
 - 3. il coordinamento degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di controllo e riduzione dei fenomeni erosivi per una considerazione integrata dei diversi fattori, in particolare la copertura boschiva ed arbustiva, la stabilità dei versanti e il trasporto di materiale solido.

9.1.2. Al fine di tutelare le risorse idriche, anche in considerazione del loro insostituibile ruolo ecologico, gli indirizzi da perseguire nel territorio protetto sono volti ad assicurare, in particolare:

- a) la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di determinare od aggravare tali rischi, da inserire negli strumenti urbanistici locali;
- b) la razionalizzazione coordinata dell'utilizzo delle acque per i consumi umani, per fini irrigui, per fini ricreativi e per fini antincendio.

9.1.3. Ai fini della tutela delle acque e degli habitat connessi nel territorio del Parco non è consentito, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 9.1.1:

- a) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettate in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni o comunque effettuare interventi che comportino concentrazioni delle acque di deflusso superficiale senza regimentarne il deflusso, in maniera da evitare fenomeni di erosione, scalzamento o dissesto idrogeologico;
- b) realizzare nuove opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque o interventi che possano determinare od aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde, modificare il regime idrologico dei fiumi e dei torrenti, modificare l'assetto del letto dei corsi d'acqua, se non strettamente finalizzati a comprovate esigenze di messa in sicurezza idraulica o di approvvigionamento idrico e comunque secondo i criteri di cui all'art. 9.4;
- c) effettuare l'attraversamento in senso longitudinale degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità e comunque effettuando l'intervento secondo i criteri di cui al successivo art.12.

9.2 Opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua

9.2.1 Il PIDP concorre alla tutela della qualità delle acque dolci ai sensi della Direttiva 2000/60/CE come recepita nel Dlgs n.152/2006 “Norme in materia ambientale”, contribuendo al controllo delle caratteristiche biologiche del corpo idrico (fauna ittica, macroinvertebrati, flora), e delle trasformazioni del regime idrologico, della continuità fluviale, della morfologia, della struttura del substrato e dell'alveo e della struttura della zona ripariale.

9.2.2. A tal fine tutti gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica ed alla difesa spondale debbono essere effettuati, in conformità ai criteri dettati dalle linee guida regionali in materia (a oggi DGR 1716/2012 “Linee guida per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nelle zone di protezione speciale e nei siti d'importanza comunitaria terrestri liguri”).

9.2.3 In tutti gli ambiti, al fine di preservare la continuità ecologica e la tutela degli habitat e delle specie presenti, ogni intervento in alveo o comunque da attuarsi lungo il corso d'acqua, ove consentito dalle norme tecniche, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, è stabilita una fascia di rispetto (misurata a partire dal piede dell'argine) così come individuata nel R.R. 3/2011 e nelle normative dei piani di bacino e sintetizzato nella tabella seguente:

<i>Tipo di corso d'acqua</i>	I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	MINUTO
<i>Corsi d'acqua</i>	PRINCIPALI	SECONDARI	MINORI	
<i>Area bacino idrografico A [km²]</i>	A > 1,0	1,0 > A > 0,25	0,25 > A > 0,1	A < 0,1
<i>Fascia di Rispetto</i>	40 m	20 m	10 m	3 m

9.2.4. Nell'ambito delle fasce di rispetto così identificate, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, qualsiasi tipo di intervento dovrà seguire i seguenti criteri:

- a) mantenere una buona profondità ed una continuità del buffer ripariale definito come da tabella sovrastante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.2.2 in tema di interventi forestali, in cui la profondità del buffer è pari a 10 m dalle sponde per tutti i rivi salvo quelli del reticolo minuto che è pari a 3 m dalle sponde;
- b) evitare la frammentazione della continuità fluviale con sbarramenti trasversali che impediscono le migrazioni;
- c) realizzare adeguati accorgimenti per il mantenimento della continuità del corso d'acqua (anche tramite idonei passaggi per pesci e scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione dell'idrofauna) durante e dopo l'intervento;
- d) evitare la diminuzione della naturalità e della diversità ambientale sulle sponde e nell'alveo (scomparsa di zone a profondità e granulometria diversificata idonee alla frega, alle attività trofiche, al riposo.);

- e) realizzare solo gli interventi idraulici strettamente necessari alla sicurezza attraverso l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica fluviale;
- f) realizzare la rinaturalizzazione dei tratti in cui sono stati realizzati interventi in alveo in passato;
- g) garantire il mantenimento o il ripristino (al termine dell'intervento) della naturalità del greto soprattutto nelle aree di frega;
- h) perseguire il mantenimento della vegetazione acquatica in tutto il fiume;
- i) salvaguardare o favorire la presenza di pozze di esondazione.

9.2.5 Fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del periodo riproduttivo delle specie ittiche (aprile - luglio). Il taglio della vegetazione sommersa, quando necessario, è da effettuarsi a periodicità annuale alternata (es. a sponde alterne, a settori alterni lungo la medesima sponda, ecc.).

9.3 Accessi in alveo

9.3.1 Con riferimento al Regolamento Regionale 14 luglio 2011 N. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, e agli indirizzi della D.G.R 1716/2012 (ove applicabile), nel Territorio protetto sono consentiti:

- a) l'accesso in alveo, ortogonalmente al rivo, esclusivamente con passaggio a raso senza opere, previa N.O. rilasciato dagli Enti competenti, ai fini delle sole attività di gestione agro-forestale, manutenzione, soccorso e sicurezza del territorio;
- b) la realizzazione di piste di esbosco ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle sponde per i corsi d'acqua di I, II e III livello del reticolo e di tre metri dalle sponde per i corsi d'acqua del reticolo minuto (secondo le definizioni del R.R. 3/2011).

Qualora la realizzazione di piste di esbosco sia funzionale ad interventi di sicurezza idraulica le distanze possono essere ridotte a 3 metri dalle sponde per i corsi d'acqua di I, II e III livello del reticolo e ad 1 metro dalle sponde per i corsi d'acqua del reticolo minuto (secondo le definizioni del R.R. 3/2011).

9.3.2 Fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, in ogni altro caso lungo tutto il corso d'acqua, anche al di fuori della zona di rispetto, eventuali opere permanenti non dovranno interessare aree con presenza di Habitat 91E0* (foreste di *Alnus glutinosa*).

9.4 Captazioni e derivazioni

9.4.1 In tutto il territorio protetto sono soggetti a limitazioni o regolamentazione, in funzione degli ambiti gestionali individuati, gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro manifestazione.

9.4.2 All'interno degli ambiti di salvaguardia, fatte salve le concessioni (e le opere) esistenti, è vietato:

- a) deviare o captare acque sorgive
- b) captare acque di superficie e sotterranee;

- c) indurre modificazioni nella modellazione del suolo o nella vegetazione riparia, se non per ottenere un miglior deflusso idrico e una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;
- d) modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli interventi per la sicurezza idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità;
- e) eseguire opere di drenaggio, con le eccezioni di cui al punto d), nelle aree riferibili ad habitat di zone umide compresi i tratti di bacino idrografico ed idrogeologico posti a monte degli stessi, che possano in qualche modo compromettere l'apporto idrico e l'equilibrio idrogeologico dell'habitat stesso;
- f) eseguire opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, nonché interventi di canalizzazione e derivazione di acque, con le eccezioni di cui al punto d);

9.4.3. I punti a, b, d possono essere derogati dall'Ente gestore in presenza di attività agro-pastorali funzionalmente connesse alla conservazione di specie/habitat tutelate dalla Direttive 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE (ex Direttiva 79/409/CEE).

9.4.4. La derivazione di acque per usi irrigui o di supporto all'attività zootecnica (punti di abbeverata), in conformità alle norme di settore vigenti, è assentita previa verifica della presenza e dello stato di conservazione degli habitat 91E0* e delle eventuali formazioni forestali igrofile.

9.4.5 In ogni caso, qualora gli interventi comportino la presenza di sbarramenti trasversali insormontabili per la fauna acquatica, si prescrive l'obbligo di realizzazione di adeguati passaggi atti a permettere il transito longitudinale degli animali in entrambe le direzioni. Le opere dovranno limitare al minimo l'esportazione della vegetazione e, in particolare, delle fasce boscate riparie e alluvionali.

9.4.6 In tutto il Territorio protetto, salvo quanto previsto al precedente art. 9.4.2, sono consentiti i seguenti interventi autorizzati in base alla normative vigenti:

- a) gli interventi di drenaggio di limitata entità e circoscritti alla conduzione dei fondi, purché atti a conservare piccoli ristagni d'acqua anche temporanei;
- b) gli interventi di cui al precedente comma 9.4.2 nei casi di comprovata esigenza di approvvigionamento non altrimenti localizzabile, previa valutazione di incidenza ed rilascio di *nulla osta* entro i termini previsti dall'art. 21 della LR 12/1995, con riferimento alle prescrizioni inerenti il rilascio del Deflusso Minimo Vitale DMV calcolato secondo le modalità previste dalla art. 22, c.4 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e dalla DGR 1175/2013 e s.m. e.i, utilizzando i criteri contenuti nell'Allegato II del PTA)

9.4.7. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea, da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, al fine di:

- a) garantire l'integrità ecologica del corso d'acqua con particolare riferimento alla tutela della vita acquatica; in tal senso il Deflusso Minimo Vitale (DMV) deve essere inteso come quella portata residua in grado di permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d'acqua e la presenza di una biocenosi che siano corrispondenti alle condizioni naturali locali;
- b) assicurare un equilibrato utilizzo della risorsa idrica, salvaguardando le esigenze di soddisfacimento dei diversi fabbisogni sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

c) tutelare l'equilibrio complessivo del bilancio idrico ed idrogeologico del bacino.

9.4.8 Gli interventi di derivazione e prelievo idrico, sono autorizzati dagli enti competenti previa verifica che l'insieme delle derivazioni esistenti ed in progetto non pregiudichi il Deflusso Minimo Vitale costante dei corpi idrici, anche considerando eventuali effetti cumulativi nell'ambito dello stesso sottobacino.

9.4.9. In ogni caso gli interventi autorizzati non possono essere effettuati o devono essere sospesi, nelle aree interessate da zone umide, dal 1 maggio al 30 giugno.

ART. 10 - Difesa del suolo, conservazione del patrimonio geologico, tutela del patrimonio archeologico

1. Nel territorio protetto è presente uno straordinario patrimonio geologico (che ha consentito di acquisire il riconoscimento quale UNESCO Global Geopark: Carta di inquadramento territoriale amministrativo QC01a) costituito da formazioni geologiche, fenomeni geomorfologici, forme erosive, affioramenti paleontologici e mineralogici di rilevante interesse scientifico, paesaggistico, didattico e divulgativo.

2. L'Ente Parco tutela il patrimonio geologico e la geodiversità del territorio di propria competenza con particolare riferimento ai Siti di Interesse Geologico, Geomorfologico, Paleontologico e Mineralogico (definiti Geositi) individuati dal Piano (REL ILL Parte II, Carta dei Geositi QC02c) ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 39/2009, attraverso le azioni di valorizzazione individuate nelle schede progetto del Programma Pluriennale di Gestione e Sviluppo socio-economico, nonché attraverso piani stralcio di azione del Geoparco redatti nell'ambito di programmi e progetti a carattere nazionale ed internazionale (European and Global Geoparks sotto l'egida dell'UNESCO). Tali piani contengono le informazioni sullo stato di conservazione, le modalità di fruizione, gli indirizzi per la ricerca scientifica, la programmazione delle attività di interpretazione e di divulgazione, le proposte per le attività di educazione ambientale diretta alle scuole e ad un pubblico adulto, la predisposizione di itinerari tematici ed ogni altra indicazione utile alla salvaguardia ed alla corretta fruizione dei siti.

3. Ai fini della tutela dei Geositi individuati al comma 2, in corrispondenza dei punti panoramici che offrono visuali verso queste aree di alto interesse geologico e geomorfologico, la realizzazione di strutture o movimenti del terreno deve essere accompagnata da uno studio delle visuali che dimostri di non alterare la visibilità delle aree che corrispondono a quadri panoramici o visuali di interesse geologico/geomorfologico.

4. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente l'Ente Parco individua e stabilisce attraverso opportuni studi paesaggistici, nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, gli elementi lineari o puntuali con valenza panoramica e ne definisce le caratteristiche attuali, anche in funzione della loro valorizzazione.

5. All'interno del Geoparco del Beigua, così come riconosciuto dall'UNESCO (Carta di inquadramento territoriale amministrativo QC01a), è vietato asportare rocce, minerali e fossili.

6. Nell'intero territorio protetto gli eventuali prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano Integrato del Parco sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore secondo le modalità previste dall'art. 30 delle presenti Misure regolamentari.

7. Nell'intero territorio protetto è vietata l'apertura di cave e miniere.
8. Nell'intero territorio protetto i siti archeologici e le incisioni rupestri, individuate sulla base di censimenti/catasti predisposti dall'Ente gestore e/o dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria, sono sottoposte a tutela e soggette ad azioni/progetti di conservazione e valorizzazione. E' vietato asportare, distruggere e/o danneggiare rocce incise di cui ai censimenti/catasti sopra richiamati. Ogni violazione della presente norma è perseguita ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 11 - Opere infrastrutturali ed edilizie

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e da quanto previsto dalle NTA per quanto concerne il Parco naturale regionale, all'interno del "territorio protetto" la realizzazione delle opere edilizie e infrastrutturali è regolamentata dalla disciplina degli strumenti urbanistici ed è assentita previa valutazione di incidenza, secondo quanto stabilito dalla L.R. 28/09, nonché dalle ulteriori norme di settore.
2. Per la definizione degli interventi edilizi si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 16/2008 e s.m.i.
3. Nel caso di edifici per le quali non risulti attribuito graficamente nella carta QS02 "Ambiti gestionali omogenei" un ambito gestionale specifico, questi assumono la strategia corrispondente a quella dell'ambito nel quale sono compresi (nel caso edifici a cavallo di due ambiti distinti, deve essere considerato l'ambito di maggior tutela tra i due).

Art. 12 - Viabilità

1. All'interno del "territorio protetto" i processi di nuova infrastrutturazione possono avvenire unicamente al di fuori degli ambiti di salvaguardia, quando indispensabile e prioritariamente attraverso l'ottimizzazione delle reti esistenti rispetto alla nuova realizzazione.
2. L'Ente gestore promuove e incentiva la definizione di tracciati multifunzionali anche su proprietà privata che preveda l'utilizzo pubblico (servitù di passaggio) e forme di gestione e manutenzione realizzate da soggetti privati (singoli o consorziati) di concerto con l'Ente gestore stesso.
3. Per tutti i tipi di interventi, si richiede una valutazione ponderata degli standard di efficienza rispetto alla loro funzionalità e ai valori/servizi ecosistemici del territorio interessato, contenendo e limitando il consumo di suolo e la frammentazione ambientale ed individuando soluzioni di mitigazione degli impatti dati dalla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture. In particolare, i progetti infrastrutturali devono prevedere:
 - a) la riqualificazione degli habitat naturali a margine delle infrastrutture lineari e puntuali;
 - b) l'integrazione della rete infrastrutturale con la rete ecologica e con i caratteri paesaggistici del territorio attraversato, attraverso criteri finalizzati alla fruizione per un'utenza ampliata;
 - c) il recupero ed il miglioramento della viabilità esistente attraverso progetti che tengano conto delle esigenze degli habitat che attraversano e delle specie presenti;
 - d) l'implementazione dell'adozione di tecniche di naturalizzazione e di ingegneria naturalistica nell'inserimento ambientale delle infrastrutture.

Art. 13 - Manutenzione e recupero viabilità esistente

1. In tutto il “Territorio protetto”, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria dovranno garantire prioritariamente:
 - a) la sostituzione o il ripristino con materiali coerenti con il territorio circostante (interventi di rinaturalizzazione quali muri controterra in pietra, fascinate di essenze locali) delle opere accessorie;
 - b) il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo necessarie per la continuità eco-biologica, prevedendo la messa in opera di soluzioni progettuali atte a consentire il naturale deflusso delle acque superficiali ed in particolare riducendo il tragitto delle acque in cunetta tramite pozzetti di raccolta e frequenti attraversamenti; le acque dei pozzetti e di tutti gli attraversamenti devono essere raccolte con opere idonee e accompagnate in solchi di corrivazione naturali o comunque controllati;
 - c) la creazione di passaggi protetti per la piccola fauna e la protezione degli attraversamenti dei mammiferi, sulla base degli specifici caratteri faunistici ed ecologico-naturalistici degli ambienti attraversati;
 - d) l'adeguamento, nelle aree a potenziale produttività forestale, ai parametri tecnici dimensionali della viabilità forestale, atto a consentire le attività selvicolturali;
 - e) il corretto inserimento paesaggistico, nei casi in cui gli interventi previsti comportino la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati; in particolare, eventuali nuovi tratti dovranno essere disposti prevalentemente lungo le curve di livello e in ogni caso dovranno essere adattati alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi, in modo da limitare le opere ed i movimenti di terra. L'altezza degli sbancamenti e la porzione di sede stradale ottenuta su riporti di terreno dovranno essere contenute; sbancamenti a monte e riporti a valle di altezza superiore a 2 m dovranno essere limitati a casi eccezionali di comprovata necessità o che contribuiscano a migliorare in maniera decisiva la tipologia stradale e dovranno richiedere la progettazione di opportune opere di minimizzazione degli impatti.
2. Sono vietati la sistemazione ed il consolidamento delle strade e delle piste non asfaltate mediante impiego di materiali derivanti da precedenti utilizzazioni (fresato da asfaltatura, ghiaia da massicciata ferroviaria, inerti da demolizioni, ecc.), nonché l'asfaltatura di strade a fondo naturale, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.
3. Gli interventi, con esclusione della manutenzione ordinaria, sulle strade carrabili negli ambiti di Salvaguardia e Salvaguardia/Gestione, fatti salvi i principi di cui al comma precedente e fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Ente gettore, non devono essere svolti nel periodo dal 15 maggio al 15 luglio.
4. La manutenzione, sostituzione e ogni altra operazione prevista per le reti contenitive posizionate lungo la Provinciale SP 40 - Urbe - Vara - Passo del Faiallo nel tratto Costa Cerusa – Bric del Dente – Forte Geremia non è consentita nel periodo dal 15 maggio al 15 luglio.
5. Nel caso di strade per le quali non risulti attribuito graficamente nella carta QS02 “ambiti gestionali omogenei” un ambito gestionale specifico questi assumono la strategia corrispondente a quella dell'ambito attraversato (nel caso di tracciati a cavallo di due ambiti distinti, deve essere considerato l'ambito di maggior tutela tra i due).

Art. 14 - Apertura di nuove strade e tracciati

1. Negli ambiti di Salvaguardia/Gestione e Gestione la realizzazione di nuovi tratti di viabilità e le relative modalità di percorrenza (pedonale, ciclabile, veicolare) è stabilita d'intesa con l'Ente gestore.
2. Per la realizzazione della nuova viabilità, fermo restando il divieto per gli ambiti di salvaguardia, oltre alle indicazioni previste al precedente paragrafo 13.1.1 per la manutenzione e recupero dei tracciati esistenti, è necessario:
 - a) prevedere azioni di riconfigurazione morfologica nelle aree di margine dell'infrastruttura, finalizzate a favorire un raccordo graduale con il terreno circostante;
 - b) prevedere opportune fasce longitudinali a sezione variabile, per:
 - la rinaturalizzazione attraverso la creazione di "eco barriere", sistemi di filtri vegetali che abbiano il molteplice ruolo di riferimento visivo-percettivo, di sicurezza, eventuale barriera acustica;
 - le azioni di compensazione degli effetti provocati dalla presenza del corridoio infrastrutturale (ricostituzione di brani boscati frammentati, creazione di piccole casse di espansione alla intersezioni con i corsi d'acqua, ridisegno degli elementi di confine della maglia podereale agricola, siepi e filari arborati).
 - i casi in cui sia possibile valutare soluzioni tecniche innovative quali l'impiego di fondi stabilizzati e drenanti, anche a titolo di intervento pilota e dimostrativo.

Art. 15 - Infrastrutture elettriche, energetiche e di telecomunicazione

1. La realizzazione di nuove linee elettriche ad alta tensione non è consentita all'interno del territorio protetto.
2. Negli ambiti di salvaguardia non è consentita la realizzazione di linee elettriche sospese e di impianti energetici, E' consentita la realizzazione di impianti di telecomunicazioni, privilegiando le soluzioni di minimo impatto, e di impianti solari termici o fotovoltaici, come specificato all'art.16.
3. Nel resto del territorio protetto per gli interventi di nuova realizzazione di linee elettriche (media e bassa tensione) sono da privilegiare soluzioni tecniche che prevedano l'interramento o l'adiacenza ad infrastrutture esistenti nonché la sostituzione (previo smantellamento) delle strutture inutilizzate.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle linee esistenti ad alta e media tensione devono prevedere la messa in sicurezza dal rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli e sono soggetti ad autorizzazione degli Enti competenti.

Art. 16 - Energie rinnovabili

16.1 Impianti

16.1.1 L'Ente Gestore persegue l'obiettivo di assicurare una efficace tutela dei valori paesaggistici e naturalistici del territorio agevolando la corretta installazione delle tipologie di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili, compatibili con la natura dei luoghi.

16.1.2. In tutto il Territorio protetto è in particolare ammessa unicamente la realizzazione di piccoli impianti funzionali alla produzione di energia, a servizio di edifici e a supporto di attività produttive tradizionali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, con le seguenti caratteristiche:

- solari e fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e orientamento della falda, posati a terra in adiacenza all'abitazione o in elementi strutturali dell'edificio come ad esempio pensiline, parapetti, frangisole (con potenza massima fino a 6Kw).
- microeolici con potenza massima entro i 20 Kw e produzione per autoconsumo. Nel territorio del Parco e della ZPS l'impianto dovrà essere monostrutturale ed di altezza complessiva non superiore ai 6 metri.
- mini-idroelettrici, con capacità di generazione massima fino a 100 Kw a condizione che non debbano essere eseguiti nuovi sbarramenti.

16.1.3 Previo coordinamento con l'Ente gestore, in sede di valutazione di incidenza saranno definiti i più opportuni parametri fisici, dimensionali e spaziali e saranno comunque privilegiate le soluzioni tecnologicamente più avanzate e in grado di massimizzare i rendimenti, a fronte di un ridotto impatto ambientale.

16.2 Valorizzazione delle biomasse

16.2.1 L'Ente parco favorisce la valorizzazione energetica delle biomasse presenti nel proprio territorio intese quali risorse agroforestali e prodotti di filiera dell'uso produttivo del legno, delle attività agricole o di manutenzione del territorio.

16.2.2 A livello locale l'Ente Parco, promuove, in collaborazione con le amministrazioni locali e le associazioni di categoria percorsi partecipativi, supportati da idonee azioni formative, finalizzati all'individuazione delle aree a maggior vocazione sul territorio compatibili con i caratteri di naturalità, alla ricerca e condivisione delle migliori esperienze a livello nazionale e locale e alla stesura di documenti di intesa e progetti pilota.

TITOLO III - TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Art. 17 - Tutela della flora e della fauna

17.1 Obiettivi generali

17.1.1 L'Ente gestore promuove la conservazione della biodiversità mediante la tutela e valorizzazione dei caratteri naturalistici identitari del Parco esplicitati nella presente disciplina volta a:

- a) mantenere, recuperare, ripristinare gli habitat e tutelare specie, in particolare quelli vulnerabili o minacciati o in via di estinzione, secondo le categorie IUCN, con particolare riferimento alle specie e agli habitat inseriti nella LR 28/09, nonché alle specie e agli habitat inseriti negli Allegati 1, 2 e 4 della Dir 93/43/CEE e nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, successivamente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici;
- b) eliminare o ridurre le fonti di disturbo diretto e di inquinamento idrico, atmosferico, acustico, con il controllo e la regolazione delle pressioni antropiche, in particolare negli ambiti di salvaguardia e nelle aree di collegamento ecologico e funzionale;

- c) favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari/conduttori che destinano parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica.

17.2 Divieti ai fini della tutela di specie animali e vegetali

17.2.1 La conservazione delle specie è un obiettivo prioritario in tutti gli ambiti gestionali. A tal fine oltre alle specifiche misure di protezione da adottare in relazione alle diverse tipologie di intervento e attività (Titolo III,IV) in tutto il territorio protetto, con riferimento alle specie tutelate di cui agli allegati (A,B,C,D) della L.R. 28/09 nonché alle specie inserite negli allegati 2 e 4 della Dir 93/43/CEE, e Allegato 1 Dir. 409/79/CEE è vietato:

- a) catturare individui appartenenti a tali specie animali;
- b) disturbare individui appartenenti a tali specie animali, soprattutto nel periodo della riproduzione, dell'ibernazione, del letargo o della migrazione;
- c) uccidere, ferire o detenere intenzionalmente individui appartenenti a tali specie animali, nonché danneggiare, rimuovere e danneggiare uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati, nonché le aree di sosta
- d) danneggiare e distruggere organismi vegetali e in particolare specie floristiche. La raccolta è consentita secondo le modalità di cui alla legge 28/2009.

Sono comunque fatte salve l'attività venatoria e l'attività alieutica condotte nel rispetto delle normative vigenti.

Inoltre:

- a) nel territorio denominato Parco Naturale Regionale del Beigua la raccolta della flora protetta non è consentita;
- b) nel territorio denominato Parco Naturale Regionale del Beigua l'attività venatoria non è consentita;
- c) all'interno del territorio denominato Parco Naturale Regionale del Beigua e nella ZPS Beigua – Turchino non è consentita la costituzione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.

17.2.2 Le deroghe ai divieti di cattura e uccisione di organismi animali sono ammesse, a seguito di specifica autorizzazione, esclusivamente per:

- a) ricerca scientifica e monitoraggio nei modi previsti dall'art. 30 delle presenti Misure regolamentari
- b) interventi di eradicazione e controllo di specie alloctone;
- c) operazioni mirate all'eliminazione di invertebrati (in particolare insetti) in connessione con pratiche agricole e selvicolturali o di polizia sanitaria, autorizzate dall'Ente gestore.

17.2.3 Tutti gli interventi dovranno comunque essere compatibili con la salvaguardia delle specie animali di cui al presente articolo.

17.3 Aree floristiche e specie tutelate

17.3.1 L'Ente gestore individua e segnala all'interno del Sito le aree floristiche di maggior rilievo caratterizzate dalla concentrazione di entità floristiche, rare o di interesse fitogeografico, che rivestono particolare interesse ai fini del mantenimento del valore di biodiversità del territorio protetto (ambiti di salvaguardia)

17.3.2 L'Ente gestore in accordo con gli Enti locali, provvede a segnalare la presenza sul territorio delle aree floristiche di maggior rilievo attraverso materiali e pannelli informativi o idonee tabellazioni che evidenzino norme di comportamento, divieti ed eventuali sanzioni.

17.4 Raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco

La raccolta dei funghi nel territorio protetto è consentita in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 17/2014 art.8, ad eccezione delle Riserve Integrali (Zone A) di cui alle NTA del presente Piano .

L'Ente Parco, promuove forme di collaborazione, di raccordo e di coordinamento tra i Consorzi ricadenti all'interno del Comprensorio del Beigua per la raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco

17.5 Tutela della chiroterofauna

17.5.1. Nelle aree di accertata presenza di chiroteri è fatto divieto di:

- a) eseguire interventi nei periodi di presenza dei chiroteri, dal 1 maggio al 31 agosto per i siti estivi e dal 30 novembre al 31 marzo per i siti di svernamento ove identificati;
- b) chiudere le vie di accesso ai siti utilizzati dai chiroteri impedendone il transito;
- c) realizzare o potenziare impianti di illuminazione a fini estetici, turistici, commerciali che abbiano diretta influenza sui siti utilizzati dai chiroteri;
- d) erigere, durante i periodi di presenza dei chiroteri nei siti identificati, estese impalcature esterne schermanti senza provvedere al mantenimento di idonee vie di accesso non disturbate;
- e) accedere ai siti utilizzati dai chiroteri durante il periodo di presenza degli stessi, fatti salvi interventi di necessità pubblica o motivazioni scientifiche, previa autorizzazione rilasciata dall'EDG;
- f) allestire nuovi impianti o potenziare impianti preesistenti per l'illuminazione notturna degli edifici con fari esterni ed interni.

17.5.2 Qualora sia verificato l'utilizzo da parte dei chiroteri di fabbricati che presentano normalmente varchi e spazi e che come tali sono abituali rifugi della chiroterofauna senza causare particolari interferenze con l'utilizzo antropico, un eventuale intervento edilizio dovrà prevedere idonei accorgimenti progettuali, per garantire la permanenza degli stessi durante e dopo i lavori. Devono in particolare essere rispettati i seguenti criteri minimi:

- a) nel periodo estivo garantire la presenza di locali bui idonei alla riproduzione;
- b) nelle aree di sottotetti, cavedi e intercapedini lasciare adeguati passaggi per l'uscita di dimensioni non inferiori ai 25 x 30 cm;
- c) utilizzare prodotti atossici per il trattamento delle diverse superfici (impregnanti per il legno, intonaci, colle e resine);

17.6 Introduzione di specie animali e vegetali

17.6.1 E' vietato introdurre, reintrodurre e ripopolare specie vegetali o animali non autoctone, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale o di un contesto domestico. È fatta eccezione per le reintroduzioni effettuate con criteri scientifici, condotte secondo le disposizioni di legge.

17.6.2 Considerato il ruolo ecologico e la posizione nelle reti trofiche nonché la tradizionale presenza nel territorio protetto è possibile, sotto il controllo dell'Ente gestore, effettuare operazioni di *restocking* con le specie *Alectoris rufa* e *Lepus europaeus* provenienti da allevamenti nazionali o da catture in natura.

17.6.3 All'interno del territorio protetto per tutti gli interventi di recupero, ripristino ambientale e per sistemazione a verde di aree pubbliche, che prevedano la messa a dimora di nuovi esemplari o l'impianto di vegetazione arbustiva, è consentito esclusivamente l'utilizzo di specie vegetali autoctone.

17.6.4 Per la cura delle parassitosi del Castagno e di altre fitopatologie è possibile derogare al divieto di introduzione di specie alloctone utilizzando gli antagonisti specifici.

Art 18 - Attività di controllo faunistico

1. L'Ente gestore e gli altri enti competenti ai sensi della normativa vigente (l.r. 29/1994) attuano interventi di controllo faunistico laddove ciò sia necessario per conservare, raggiungere, o ripristinare l'equilibrio ecologico, in conformità a quanto previsto nel presente articolo. In particolare:

- a) nel territorio del Parco, l'Ente parco è l'unico soggetto abilitato ad attuare direttamente gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico previsti dall'art. 43 della l.r. 12/1995 (abbattimenti selettivi, catture e reintroduzioni), secondo le modalità stabilite al riguardo dall'art. 22 della legge 394/1991, dalle linee guida regionali e dallo specifico Regolamento faunistico;
- b) nel resto del territorio protetto, gli interventi possono essere attuati sia dall'Ente Parco/Ente gestore, sia dagli altri enti competenti, nel rispetto di quanto previsto in tema di valutazione di incidenza.

2. In ogni caso, l'Ente gestore promuove il coordinamento degli interventi con gli Enti in parola, anche mediante apposite convezioni, ed il coinvolgimento degli organismi di gestione dell'attività venatoria.

3. Gli interventi devono essere volti alla conservazione dell'equilibrio ecologico e ambientale, ad una migliore conservazione delle specie e degli habitat, all'espletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica nonché all'eradicazione di specie alloctone. In particolare tali interventi devono essere finalizzati:

- a) a mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
- b) a contenere gli impatti e i danni su spazi agricoli, terrazzamenti, aree boschive, opere di difesa del suolo e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio;
- c) a controllare le densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie, laddove sia scientificamente dimostrato, e reso noto attraverso pubblicazioni e rapporti scientifici, che la riduzione delle densità al di sotto dei limiti della densità soglia sia utile e necessaria per la limitazione dei danni arrecati dalla malattia stessa;

- d) ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie, al fine di mettere in atto sempre migliori strategie di conservazione.

Art. 19 - Piani faunistici di controllo del cinghiale

1. Le attività di controllo del cinghiale, per i tempi, i luoghi, le tecniche impiegate, devono svolgersi in modo da assicurare il minor disturbo possibile delle altre specie non obiettivo ed essere ispirate a criteri di selettività, efficacia, riduzione dello stress e delle sofferenze per gli animali.
2. In presenza di fenomeni di criticità causati dal cinghiale, secondo un principio valido anche nei confronti di altre specie, devono pertanto privilegiarsi le attività di controllo cosiddetto “indiretto”, volte cioè a prevenire i danni. In particolare è incentivata l'installazione di strutture quali recinzioni elettrificate o recinti con struttura in legno, che devono essere realizzate prioritariamente nelle seguenti due situazioni:
 - zone con habitat erbaceo/arbustivi tutelati dalle normative vigenti particolarmente vulnerabili;
 - zone interessate da attività agro-silvo-pastorali;
3. È vietata qualsiasi forma di foraggiamento della specie, anche di tipo dissuasivo, fatto salvo quanto funzionale al monitoraggio o al tiro da appostamento per gli abbattimenti selettivi (governe).
4. Il controllo diretto è da ritenersi mezzo integrativo rispetto alle azioni preventive e mitigative da attuarsi mediante la messa in opera di difese passive.
5. L'utilizzo di armi da fuoco per le attività di controllo diretto è subordinato all'impiego obbligatorio ed esclusivo di munizioni atossiche non contenenti piombo. Il controllo diretto è effettuato preferibilmente mediante recinti di cattura (gabbie mobili o recinti fissi) o abbattimenti selettivi da appostamento con l'uso di carabina; è ammessa la tecnica della girata, con la partecipazione da un minimo di 3 ad un massimo di 20 persone compreso il conduttore e con l'impiego di non più di 2 cani limiere.
6. Nell'ambito delle regolari attività di monitoraggio delle zone umide localizzate all'interno del “territorio protetto” deve essere verificata anche l'eventuale presenza dei cinghiali; qualora si manifestino problematiche legate alla frequentazione di una zona umida da parte dei cinghiali è opportuno realizzare una recinzione atta a prevenire l'insorgenza di ulteriori danneggiamenti nei confronti di habitat e specie tutelate.

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 20 - Generalità

1. Il Piano riconosce l'importanza delle attività agro-silvo-pastorali al fine del mantenimento degli habitat e del presidio del territorio e delle esternalità positive che tali attività producono e ne sostiene il ritorno alla gestione attiva.
2. Il Piano promuove tecniche di gestione sostenibile, in osservanza del DL n 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", degli

accordi assunti durante le Conferenze di Helsinki (1993) e Lisbona (1998); processo recentemente denominato "Forest Europe",", compatibili con i caratteri di naturalità ed economicamente sostenibili.

3. Il Piano promuove l'adozione del regime biologico, il rispetto degli obblighi agro-ambientali e l'applicazione dei Criteri di gestione obbligatoria e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regimi di sostegno a favore degli agricoltori).

4. Le disposizioni contenute nel presente titolo relativamente alla gestione agro-silvo pastorale costituiscono riferimento di carattere gestionale all'interno del territorio protetto.

5. Per quanto non espressamente riportato si rimanda alle norme specifiche contenute nelle MDC generali e sito specifiche, ed ai criteri minimi di cui alla L.R. n. 4/1999 e relativo regolamento di attuazione n. 1/1999, alla L.R. n. 4/2014 ed alla legge 353/2000.

Art. 21 - Attività agricole

1. Le attività agricole devono essere svolte in modo da:

- a) limitare il consumo di acqua, anche mediante il ricorso a colture a basso consumo idrico e preferibilmente selezioni varietali locali e a sistemi di depurazione dei reflui delle attività agricole;
- b) evitare completamente l'utilizzo sul campo di rodenticidi a base di anticoagulanti della seconda generazione e fosforo di zinco.

2. L'attività agricola deve essere svolta in maniera da favorire:

- a) l'impiego di materiale genetico autoctono
- b) il ricorso alla fertilizzazione organica, agli antagonisti naturali, a idonee pratiche di conservazione della biodiversità edafica;
- c) la conservazione della funzionalità ecologica degli elementi naturali dell'agroecosistema, quali siepi, piante camporili, canneti, filari, stagni, fossi, macchie, piccole formazioni boschive, fasce inerbite. Questi elementi dovranno essere oggetto di manutenzione periodica (con intervalli non inferiori ai tre anni) ed in maniera scalare, anche mediante tagli di rinnovazione degli individui in precarie condizioni vegetative e potature da eseguirsi preferibilmente nel periodo invernale. Gli interventi dovranno favorire la diversificazione della struttura verticale degli elementi lineari.
- d) i metodi di coltivazione tradizionale a basso impatto, le rotazioni, le successioni, i sovesci, le consociazioni arboreo-arbustivo-erbaceo, le coltivazioni promiscue di specie arboree permanenti e/o pluriennali ed il loro inerbimento. La rotazione colturale dovrebbe prevedere il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento su intervalli minimi di due anni ed il rispetto dell'alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. Le colture erbacee avvicendate: dovrebbero prevedere la coltivazione intercalare da sovescio, che dovrebbero restare in campo restare in campo almeno fino alla primavera;
- e) il mantenimento dei sistemi particellari complessi e/o frammisti ad aree naturali che assicurino la presenza di habitat semi naturali utili allo sviluppo della rete ecologica, in particolare per l'avifauna e la "fauna minore".
- f) il mantenimento fino alla primavera delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;

- g) la tutela e la salvaguardia delle risorse genetiche animali e vegetali soggette a erosione genetica, mediante l'impiego di cultivar locali;
 - h) il recupero graduale delle infrastrutture, dei muretti a secco (con tecniche di recupero tradizionali), prioritariamente nelle aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata (elaborato di Piano TAV QC03 "Carta dei dissesti"), e di altri elementi e manufatti rurali quali di pozze di abbeverata, fontanili, fossi livellari, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
 - i) il recupero di castagneti abbandonati con particolare riferimento all'Habitat 9260.
3. L'utilizzo del fuoco per abbruciamento dei residui vegetali dovrà avvenire secondo le norme quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

Art. 22 - Pratiche pastorali

1. Nelle aree soggette a pascolo, le attività pastorali vanno esercitate conformemente al Titolo III del Regolamento n. 1/1999 e, nelle aree in cui sono presenti specifici habitat, nel rispetto delle MDC.
2. In tutto il Territorio Protetto le attività pastorali concorrono alla gestione e mantenimento degli ambienti aperti e devono avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/1999 "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale", nel pieno rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e delle norme in materia di Benessere Animale.
3. Il carico di pascolamento non potrà in nessun caso essere superiore a 0,8 UBA/Ha.
4. Con le finalità di cui al punto precedente l'EdG incentiva la redazione di specifici Piani di pascolamento che tengano conto dei seguenti indirizzi:
 - a) il pascolamento bovino dovrà essere attuato con il metodo della gestione confinata con l'ausilio di più recinzioni elettrificate che escludano sentieri segnalati, fondi d'acqua e manufatti;
 - b) lo spostamento delle mandria nelle varie sezioni recintate elettricamente dovrà essere effettuato ogni qualvolta risulta essere brucato l'80% del cotico erboso oppure quando il calpestio determina una rottura apprezzabile del cotico stesso;
 - c) le recinzioni elettrificate devono essere poste parallelamente ai sentieri (in modo che non vi sia possibilità in incrocio) a non meno di due metri di distanza dal tracciato, in maniera tale che il calpestio dei bovini non vada ad interessare la sede del sentiero stesso. Tali recinzioni devono essere dotate di apposita segnaletica indicante la presenza di corrente elettrica.
 - d) i punti di foraggiamento e di abbeverata devono essere situati lontano dai sentieri segnalati;
 - e) il pascolo caprino dovrà essere oggetto di un'attenta gestione finalizzata ad evitare la dispersione del gregge in aree forestali e rupicole onde prevenire lo scorticamento di essenze arboree di pregio ed il danneggiamento della flora rupicola.
5. La pratica del pascolo deve essere condotta in modo da limitare:
 - a) il pascolo in bosco (o nelle aree assimilate ai sensi dell'art. 2, LR 4/1999) ai casi in cui esso sia funzionale al recupero del pascolo nelle aree in evoluzione o al mantenimento degli arbusteti, delle radure interne ai boschi, alle zone di orlo e mantello. L'eventuale accesso al pascolo di

queste aree, dovrà essere razionato, turnato ed a scalare sulla superficie totale, con cadenza non annuale;

b) la fertilizzazione minerale ad integrazione della fertilizzazione organica delle deiezioni.

6. La pratica del pascolo deve essere condotta in modo da favorire:

a) le tecniche razionali di pascolamento e l'utilizzo di recinti mobili per l'esclusione di aree da non pascolare;

b) la distribuzione del carico nello spazio e nel tempo, anche in rapporto al diverso comportamento delle diverse specie animali al pascolo;

c) l'individuazione di pratiche di miglioramento del pascolo e di contenimento delle infestanti, che non prevedano il ricorso a fitofarmaci, diserbanti e dissecanti;

d) il mantenimento e la manutenzione di punti d'acqua, stazzi e ricoveri funzionali al benessere degli animali e ad una corretta fruizione del pascolo;

e) lo sfalcio tardivo dei prati permanenti.

Art. 23 - Attività di prevenzione di danni e predazione della fauna selvatica

1. L'Ente gestore promuove l'accesso ai finanziamenti pubblici per il rimborso del danno causato dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e ai capi di bestiame.

A tal fine l'Ente promuove, di concerto con gli Enti gestori dei territori protetti circostanti, la ricerca di soluzioni condivise con gli operatori locali al fine di trovare programmi collettivi, che permettano la migliore convivenza delle popolazioni di animali selvatici (in particolare del Lupo) e degli allevamenti animali nei territori protetti, ricercando le opportune fonti di finanziamento, in ambito nazionale, comunitario e regionale, con i seguenti obiettivi:

a) riduzione del conflitto tra lupo e bestiame, mediante uniformazione, coordinamento e attuazione del sistema di valutazione del danno e dell'indennizzo in funzione delle opere di prevenzione e mitigazione, basate sulle specifiche situazioni territoriali e ambientali;

b) contrastare il fenomeno della mortalità illegale dei lupi, con azioni mirate alla riduzione ed eradicazione di tale attività illegale;

c) Creare le basi di conoscenze e favorire le azioni per il mantenimento delle popolazioni di lupo (riduzione dei rischi sanitari che influenzano negativamente le popolazioni del lupo, ridurre gli impatti delle attività umane sui siti in particolare di riproduzione e in altre fasi del ciclo biologico)

2. L'Ente gestore promuove, comunque, l'adozione di apposite misure preventive quali:

- recinzioni elettrificate, strutturate in modo da impedire l'accesso dei predatori;

- dissuasori acustici e luminosi;

- sistemi di segnalazioni *fladry*;

- potenziamento di aree naturali che favoriscano anche le potenziali specie preda per *Canis lupus*.

Le azioni proposte potranno essere attuate quale iniziativa territoriale in concerto tra Ente gestore e allevatori e territori protetti confinanti.

Art. 24 - Attività di gestione e utilizzazione forestale

24.1 - Indirizzi generali

24.1.1. Il Piano riconosce la tutela delle foreste quale parte integrante della conservazione della complessità paesaggistica e biologica, della connettività e rete ecologica, del mantenimento del corretto ciclo di carbonio della difesa idrogeologica, della tutela genetica e delle provenienze forestali. Per questo incentiva la gestione delle foreste, e in particolare quelle di cui fanno parte habitat natura 2000, in forma coordinata attraverso appositi piani comprensoriali, di gestione forestale o di assestamento, nonché la valorizzazione dei servizi ecosistemici non monetari.

24.1.2. Sull'intero territorio protetto si applicano il Regolamento Regionale n. 1/1999 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", Regolamento Regionale n. 3/2011 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" e ove applicabile e non in contrasto con il presente regolamento il Regolamento Regionale n. 5/2008 Misure di Conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS).

24.1.3 Sono riferimento e integrazione alle presenti norme le indicazioni contenute nella Relazione illustrativa in relazione alle singole tipologie forestali.

24.1.4. Nei terreni con Piano di Assestamento approvato le prescrizioni degli stessi prevalgono sulle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale".

24.1.5. Le attività di gestione selvicolturale sono svolte mantenendo la perpetuità dei soprassuoli secondo un modello dinamico che garantisca, a scala territoriale, la presenza delle classi cronologiche e dimensionali, per pedali o per gruppi, tutelando gli alberi vetusti, privilegiando l'evoluzione del bosco verso popolamenti disetaneiformi, a scala territoriale e quindi in grado di produrre mosaici mobili di tessere di età.

24.1.6. Nello svolgimento delle attività selvicolturali secondo le più aggiornate modalità operative si persegue la finalità di non alterare la lettiera e lasciare una buona quantità di biomassa in piedi e a terra, mantenendo ceppi, tronchi morti di grande dimensione e vecchi alberi con cavità marcescenti, aree ecotonali fra corsi d'acqua- boschi- aree aperte.

24.1.7 In tutto il territorio protetto le attività di taglio sono soggette a Comunicazione all'Ente gestore, secondo le disposizioni regionali in materia (ad oggi, DGR 30/2013 – All. E per interventi di miglioramento forestale e All. F per interventi di utilizzazione).

24.2 - Interventi forestali

24.2.1. In tutto il "territorio protetto", in fase attuativa e come indirizzi per le valutazioni di incidenza, dovranno essere attuate le seguenti misure in abbinamento all'applicazione dei sopracitati R.R. n.1/99 e R.R. 5/08 ove applicabile sia per i tagli di utilizzazione sia per gli interventi di miglioramento forestale.

24.2.2. A maggior specificità di quanto già disposto dagli articoli 34-35-36-39 R.R. n.1/99 (rilascio matricine e provvigione minima) dovranno far parte delle quote indicate nei citati articoli i seguenti rilasci:

- ove presenti tutti gli alberi che presentano segni di nidificazione di Picidae (famiglia dei Picchi) o alberi che presentano fessurazioni o distacchi parziali della scorza;
- compatibilmente con le esigenze di sicurezza, ove presenti un numero minimo di 12 alberi per ettaro che misurati, a 130 cm d'altezza, abbiano una circonferenza maggiore o uguale a 125 cm (diametro ≥ 40 cm); se non presenti in tal numero lasciare comunque i 12 alberi che presentano il maggior diametro/circonferenza;
- compatibilmente con le esigenze di sicurezza, rilasciare ove presenti n. 6 alberi maturi, morti o deperienti per ettaro nell'area d'intervento da scegliere tra quelli di maggiori dimensioni;
- le singole piante e i boschetti a prevalenza di *Ilex aquifolium* e *Taxus baccata*, per i quali vige il divieto assoluto di taglio. Tali piante inoltre devono essere preservate anche da eventuali schianti di altre piante tagliate, pertanto è obbligatorio istituire una fascia di rispetto che ne garantisca la protezione;
- almeno un albero colonizzato da edera ove presente;
- qualora non costituisca un pericolo per la pubblica incolumità, la vegetazione presente nella fascia di 10 metri da corsi d'acqua e zone umide, fatto salvo gli interventi eseguiti nel reticolo idrografico minore per i quali il buffer viene stabilito in 3 metri dalle sponde.

24.2.3 Nell'esecuzione dei tagli di utilizzazione di superficie superiore a 2 ha, i rilasci di matricine sopra descritti non possono essere considerati ai fini della formazione delle "isole di biodiversità" destinate all'invecchiamento indefinito.

24.2.4. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:

- a) al 3% della superficie territoriale per tagli di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha;
- b) al 2% della superficie territoriale per tagli di estensione superiore ai 10 ha; la superficie complessivamente destinata ad isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 2 e superficie superiore a 500 mq;

24.2.5. Le piante rilasciate in bosco, secondo lo schema sopra descritto, non potranno essere eliminate, salvo per motivi di sicurezza, nei successivi interventi di taglio.

24.2.6. In occasione degli interventi occorre rilasciare tutte le ceppaie marcescenti.

24.2.7 È rilasciato almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10%, essa è conservata integralmente.

24.2.8. Devono essere rispettati i nidi le tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta.

24.2.9 I boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera.

24.3 Indirizzi gestionali per specifici Habitat forestali

24.3.1 Negli ambiti di salvaguardia e salvaguardia/gestione l'attività forestale deve essere improntata alla conservazione e al miglioramento strutturale specifico delle formazioni riferibili agli habitat come di seguito indicato.

a) Per l'habitat 9110 (Faggeti del *Luzulo-Fagetum*):

- favorire il mantenimento del governo a ceduo per i popolamenti pressoché puri di faggio e non invecchiati (max 40 anni), eventualmente adottando una matricinatura per gruppi, con turno di taglio non inferiore a 30 anni
- agevolare l'incremento delle specie guida come il Tasso (*Taxus baccata*) e l'Agrifoglio (*Ilex aquifolium*) a scapito delle altre essenze negli aspetti misti, per favorire l'incremento del habitat 9120
- favorire e agevolare la graduale conversione dei cedui, sopra i 40 anni, in fustaia disetanea attraverso modelli misti tra il rilascio intensivo di allievi e la fase del ceduo composto;

b) Per l'habitat 9120 (Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus - Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*) perseguire unicamente il miglioramento strutturale e specifico attraverso interventi di avviamento a fustaia disetanea.

c) Per l'habitat 91AA (Boschi pannonici di quercia bianca):

- garantire a scala territoriale il progressivo aumento della conversione dei cedui in fustaia disetanea
- evitare la frammentazione degli habitat con la creazione di nuove infrastrutture lineari

d) Per l'habitat 91E0* (Foreste alluvionali di *Alnus Glutinosa* e *Fraxinus excelsior*)

- garantire la presenza a scala territoriale di mosaici mobili di tessere di età e la compatibilità degli interventi con le prescrizioni del Regolamento Regionale 3/11

24.3.2 Negli ambiti di "Gestione" e "Gestione/Pianificazione", vengono stabiliti i seguenti indirizzi:

a) Per l'habitat 9260 (Foreste di *Castanea sativa*) attivare ove conveniente sotto il profilo economico interventi di miglioramento e recupero, anche a fini produttivi, con un turno di taglio adeguato e, ove non sussistono problemi di dissesto idrogeologico, rilasci di elementi maturi, e/o di grandi dimensioni;

b) per l'habitat 9540 (Pinete mediterranee e di pini mesogeni endemici) incentivare la graduale riduzione delle superfici a favore della componente a latifoglie (attivando la deroga prevista all'art. 36 del R.R. n.1/99,) salvaguardando nuclei relitti a fini conservativi, anche attraverso:

- sfolli e cure colturali. classi più giovani generalmente, sviluppatasi dopo il passaggio del fuoco; le cure colturali consistono in spalcatore e liberazione delle piante dalla concorrenza esercitata da erbe, arbusti e specie lianose.
- diradamenti. dallo stadio di perticaia o giovane fustaia e nelle formazioni adulte ma ancora chiuse, interventi preferibilmente liberi, e liberare i soggetti di latifoglie affermate.

- tagli a buche. Sono interventi realizzabili su superfici variabili fra 1000 e 3000 m², con dimensione e orientamento in funzione della distribuzione della rinnovazione delle latifoglie autoctone e della direzione prevalente dei venti.
- diradamento-conversione. per strutture miste con latifoglie trattate a ceduo (pinete miste con castagno o con roverella),
- sgombero. soprassuoli colpiti da incendi o da attacchi da *Matsucoccus feytaudi*, connessi con impianto di latifoglie arbustive o arboree pioniere, realizzati preferibilmente per gruppi.

24.4 - Procedure e periodi per l'attuazione degli interventi selvicolturali

24.4.1 Gli interventi forestali si attuano sulla scorta delle indicazioni del R.R. n.1/99. Per la redazione dei Piani di Assestamento e di Gestione si attuano le indicazioni del Piano Forestale Regionale e delle norme attuative.

24.4.2 In coerenza con le finalità del R.R. 5/2008, in considerazione delle conoscenze aggiornate dal monitoraggio delle specie ornamentali, qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna:

- maggio, giugno e luglio ove non vi siano dati certi di nidificazione di specie di Allegato 1 Dir. 409/79 e s.m.e i
- marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ove vi siano dati certi di nidificazione di specie di Allegato 1 Dir. 409/79 e s.m.e i.

24.4.3 Nel rilascio delle Valutazioni di Incidenza, l'Ente Gestore effettuerà il monitoraggio della gestione forestale complessiva e verificherà in particolare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20.3.1 .

24.4.4 Le possibilità di trasformazione territoriale previste dalla Legge Regionale 4/2014 (banca della terra) non sono ammesse negli habitat prioritari elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e nelle formazioni forestali d'alto fusto. Qualora tali ipotesi di trasformazione abbiano a monte un progetto naturalisticamente rilevante, concernente obiettivi di conservazione condivisi dall'Ente gestore, potrà essere assentito previa comunque valutazione di incidenza positiva.

TITOLO V - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Art. 25 - Circolazione con veicoli a motore

1. All'interno del territorio protetto la circolazione con mezzi motorizzati è vietata nelle strade forestali, nelle mulattiere, nei sentieri e al di fuori delle strade carrabili esistenti.
2. Nelle strade forestali, nelle mulattiere, nei sentieri e al di fuori delle strade carrabili esistenti è ammessa la circolazione di mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché, ai fini dell'accesso al fondo, da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, usufruttuari, lavoratori e gestori, nell'ambito della normativa vigente,

3. Sono altresì, fatti salvi dal divieto le casistiche comprendenti l'urgenza per la prevenzione/ripristino o accertamento di eventi calamitosi, per ragioni di pubblica sicurezza e per ragioni di prevenzione e soccorso.
4. Le manifestazioni motorizzate organizzate, fatte salve le normative vigenti, le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti e il consenso formale dei proprietari, potranno essere autorizzate dall'Ente Gestore qualora siano svolte su tracciati che non interessino, anche parzialmente, Habitat inseriti nell'Allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE e siano svolte al fuori del periodo 1 maggio – 15 luglio. Il presente comma si applica a tutto il territorio protetto con l'eccezione delle aree denominate Parco Naturale Regionale del Beigua e Ambiti di Salvaguardia, all'interno delle quali tali manifestazioni non sono, in nessun caso, consentite.
5. L'Ente gestore può autorizzare la percorrenza motorizzata delle infrastrutture di cui al Comma 1 nell'ambito di manifestazioni quali trail running, mountain bike, equitazione, orienteering e trekking qualora i mezzi motorizzati vengano usati per attività di controllo e soccorso.
6. La percorrenza della viabilità carrabile interna alle Foreste Regionali gestite dall'Ente Parco è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore stesso.

Art. 26 - Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore

1. In conformità alla normativa regionale vigente, nel Territorio Protetto, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina di volo, è vietato il sorvolo a bassa quota (altezze dal suolo inferiore a 1500 FT/450 mt.) e l'atterraggio di velivoli a motore. Tale divieto non è applicato alle fattispecie di cui all'art. 5 C. 1 lett. A e B1 del R.R. n. 4/1993.
2. Per le ulteriori fattispecie previste art. 5 C. 1 del R.R. n. 4/1993 specifiche deroghe al divieto possono essere concesse, previa richiesta di autorizzazione, qualora non interessino aree sensibili e siano svolte con tempistiche tali da non compromettere lo stato di conservazione delle specie tutelate. L'individuazione delle aree sensibili corredata da specifica cartografia sarà individuata dall'Ente gestore e potrà essere variata in funzione dei dati che verranno acquisiti nel corso delle attività di monitoraggio con specifico provvedimento dell'Ente gestore medesimo.

Art. 27 - Escursionismo, circolazione con mezzi non a motore e attività ricreative

27.1 Generalità

27.1.1. All'interno del territorio protetto la fruizione a scopi turistici e ricreativi è consentita nel rispetto delle regole e dei limiti indicati per ciascuna tipologia di fruizione.

27.1.2. Nello svolgimento di tutte le attività escursionistiche o ricreative è vietato:

- a) abbandonare, nelle aree aperte (prati, pascoli e incolti, aree vegetazione rada o assente) i sentieri segnalati da apposito segnavia durante il periodo riproduttivo delle specie ornitiche (dal 15 maggio al 15 luglio), se non per attività specificatamente autorizzate dall'Ente gestore;

- b) prelevare o alterare minerali, fossili, reperti archeologici, incisioni rupestri nonché danneggiare o utilizzare in modo improprio le strutture;
- c) danneggiare i manufatti rurali anche abbandonati;
- d) accendere fuochi se non in aree appositamente predisposte;
- e) lasciare sul terreno rifiuti di qualsiasi genere;
- f) condurre cani senza guinzaglio dal 31 marzo al 31 luglio; all'interno del Parco naturale regionale del Beigua tale divieto è esteso a tutto l'anno, fatto salvo l'utilizzo dei cani per attività pastorali, per attività cinofile antiveleno, di ricerca e soccorso, gli ausiliari impiegati per censimenti cinegetici con conduttore autorizzato dall'Ente gestore, i cani tenuti all'interno di aree o strutture recintate private, nonché i cani impegnati nelle operazioni di controllo diretto del cinghiale. Sono altresì esclusi dal divieto i cani utilizzati all'interno delle zone per l'allenamento e l'addestramento ufficialmente riconosciute.

27.1.3. In ogni caso in tutto il territorio protetto il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. E' quindi raccomandato utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree aperte a maggior frequentazione e nei luoghi aperti al pubblico.

27.2 Manifestazioni culturali, sportive e ricreative di gruppo

27.2.1 All'interno del Territorio protetto le manifestazioni culturali, sportive e ricreative di gruppo devono essere comunicate preventivamente all'Ente gestore, con le indicazioni delle modalità di esecuzione, localizzazione e numero previsto di partecipanti, al fine di valutare l'iter procedurale autorizzativo ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Sono in ogni caso vietate tutte le attività riconducibili alla guerra simulata (soft-air).

27.3 Campeggio e attendamenti temporanei

27.3.1. Il campeggio con tende, così come definito dalla Legge Regionale 2/2008 "Testo unico in materia di strutture turistico recettive e balneari", all'interno del territorio protetto è consentito in accordo con i regolamenti e le ordinanze dei Comuni interessati

27.3.2. All'interno del Parco Naturale Regionale del Beigua è consentito accamparsi, in corrispondenza dei rifugi riconosciuti dall'Ente e nelle aree verdi attrezzate, per un massimo di 2 notti consecutive ed esclusivamente nelle zone appositamente indicate. Le aree verdi attrezzate indicate per possibili attendamenti temporanei sono:

- area verde attrezzata loc. Pian di Stella
- area verde attrezzata loc. Prariondo.

27.3.3. L'Ente Parco può individuare, per iniziative particolari, aree nelle quali consentire il campeggio libero ad associazioni con finalità sociali, ricreative ed educative, con il consenso del proprietario del terreno interessato e previo il rilascio di apposita autorizzazione con indicazione:

- del responsabile dell'accampamento;
- del tempo e del perimetro massimo di accampamento,
- delle norme igieniche relative allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami,
- delle modalità di approvvigionamento dell'acqua;
- delle modalità di ripristino dopo l'occupazione;
- dell'eventuale deposito cauzionale, nei casi di accampamenti di maggiore entità.

27.4 Avvicinamento e fruizione delle pareti di roccia

27.4.1. L'avvicinamento con qualunque mezzo (compresi elicotteri, deltaplani e parapendii) alle pareti di roccia e le attività di alpinismo e arrampicata all'interno del territorio protetto sono soggette a limitazioni in funzione della presenza di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico legate agli ambienti rupestri e in particolare quelli riferiti agli habitat 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica e 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*.

27.4.2. L'Ente gestore ha redatto una classificazione delle pareti idonee alla fruizione basata sul riconoscimento del valore vocazionale (frequentazione attuale/potenziale; valore storico e paesaggistico; bellezza e varietà degli itinerari esistenti/potenziali) e di quello naturalistico (presenza possibile o accertata di specie target o di altre specie rupicole). L'elenco delle aree censite è riportato in allegato. Tale elenco e la relativa cartografia potranno essere variati in funzione dei dati che verranno acquisiti nel corso delle attività di monitoraggio con specifico provvedimento dell'Ente Gestore.

27.4.3. In tutto il Territorio Protetto le attività di cui al presente articolo sono pertanto consentite unicamente nelle aree individuate in funzione della suddetta classificazione con le seguenti modalità:

- siti in classe 1 – attività consentite senza limiti temporali;
- siti in classe 2 – attività consentite dal 1 agosto al 30 aprile;
- siti in classe 3 – attività consentite dal 1 agosto al 30 novembre.

27.4.4. Per tutte le aree rocciose escluse dalla suindicata classificazione le attività di fruizione potranno essere consentite previa valutazione di incidenza (L.R. 28/2009)

27.4.5. La fruizione nei periodi consentiti può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni valide in tutto il territorio:

- a) è vietato scavare la roccia per ricavare le prese nonché aggiungervi prese artificiali;
- b) è vietata la realizzazione di nuovi percorsi attrezzati (falesie d'arrampicata e ferrate) senza la valutazione d'incidenza di cui alla L.R.28/2009 .
- c) l'eventuale riapertura di vie di roccia deve essere concordata con l'Ente gestore tramite specifica richiesta di autorizzazione, contenente:
 - ubicazione della via di roccia da o riaprire (su cartografia in scala adeguata);
 - nominativi del soggetto richiedente, degli esecutori materiali delle opere ed eventuale associazioni o gruppo sportivi di riferimento, nonché del soggetto responsabile della manutenzione;

- tracciato e modalità di realizzazione e attrezzatura del percorso;
- eventuali modifiche da apportare allo stato dei luoghi quali tagli di vegetazione, distacco di massi pericolanti e/o altro.

27.4.6. In virtù dei caratteri delle aree e più in generale del territorio protetto, l'EdG può apportare variazioni ai periodi e alle zone di divieto di accesso alle pareti, sulla base di osservazioni e rilevamenti che evidenzino la presenza o l'assenza di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico, dandone ampia pubblicità tramite i canali di comunicazione più idonei.

27.4.7. L'attività di bouldering non è soggetta alle limitazioni di cui al presente articolo.

27.5 Attività di torrentismo

27.5.1. Per l'attività di torrentismo l'Ente Parco ha redatto una "classificazione dei siti idonei alla fruizione" basato sul riconoscimento del valore vocazionale (frequenziazione attuale/potenziale; valore storico e paesaggistico; bellezza e varietà degli itinerari esistenti/potenziali) e di quello naturalistico (presenza e/o nidificazione possibile o accertata di specie target legate ad ambienti rupestri e acquatici). L'elenco delle aree censite è riportato in allegato. Tale elenco e la relativa cartografia potranno essere variati in funzione dei dati che verranno acquisiti nel corso delle attività di monitoraggio con specifico provvedimento dell'Ente Gestore.

27.5.2. L'attività di torrentismo è pertanto ammessa in funzione della suddetta classificazione con le seguenti modalità:

- siti in classe 1: fruizione senza limiti temporali fruizione dal 1 luglio al 28 febbraio;
- siti in classe 2: fruizione dal 1 agosto al 30 novembre.
- siti in classe 3: fruizione dal 1 luglio al 28 febbraio

27.5.3. Nell'intero territorio protetto, per tutte le aree (fiumi, torrenti, cascate e rivi) escluse dalla suindicata classificazione le attività di fruizione potranno essere consentite previa valutazione di incidenza (L.R. 28/2009 e DGR 30/2013).

27.6 Attività di Orienteering

1. L'attività di orienteering è consentita liberamente con la sola limitazione del rispetto nelle aree aperte (praterie e pascoli), del periodo di nidificazione delle specie dal 15 maggio al 15 luglio.

27.7 Accessibilità a grotte e cavità naturali

27.7.1. L'accesso e la fruizione di grotte e cavità naturali è subordinato al rispetto delle disposizioni della l.r. 39/2009 e del precedente art. 27 comma 2.

27.7.2. In tali aree l'accesso e la fruizione possono avvenire nel rispetto del periodo di divieto a tutela delle fasi di ibernazione della chiroterofauna (dal 30 novembre al 15 marzo).

27.7.3. E' vietata l'alterazione della morfologia e delle condizioni interne e qualunque intervento, anche finalizzato all'esplorazione, che implichi la distruzione di parti della cavità.

TITOLO VI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NORME FINALI

Art. 28 - Valutazione di incidenza

1. Sulla base delle conoscenze acquisite in relazione alle specie e agli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti compresi nel Territorio protetto, le seguenti attività e interventi, per le loro intrinseche caratteristiche, non inducono incidenze significative su habitat e specie tutelate e pertanto non necessitano di valutazione di incidenza:

- tutti i progetti e gli interventi previsti nelle schede progettuali di cui al presente Piano per le quali l'attuazione o il coordinamento sia a carico dell'Ente di Gestione;
- tutte le attività condotte conformemente ad un vigente Piano di Assestamento e Piano di pascolo già sottoposti a valutazione di incidenza;
- i miglioramenti forestali tesi espressamente al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24, eseguiti nel periodo dal 1 agosto al 28 febbraio;
- le utilizzazioni forestali a carico dei cedui di castagno, faggio, nocciolo, robinia di superficie inferiore a 0,5 ha per singola stagione di taglio, eseguiti a norma dell'art. 24, in quanto, sulla base dei dati naturalistici in possesso dell'Ente gestore non producono effetti negativi, sia singoli sia cumulativi sulle specie e sugli habitat oggetto di tutela;
- gli sfolli ed i diradamenti nei novelleti e nelle perticaie eseguiti dal 1 agosto al 28 febbraio;
- i diradamenti nei cedui di castagno eseguiti dal 1 agosto al 28 febbraio;
- gli interventi a carattere fitosanitario compatibili con le tempistiche idonee alla riproduzione delle specie.
- l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici come indicato all'art. 16.1.2.
- manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete sentieristica effettuata dall'Ente gestore.
Gestione

Art. 29 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni e sul rispetto dei divieti contenuti nel presente documento è effettuata dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 357/1997 s.m.e i., ai soggetti di cui all'art.51 della LR12/95, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica, che provvedono a comminare le relative sanzioni amministrative in conformità all'art.18 della LR 28/09.

2 Le modalità applicative di tali sanzioni sono illustrate nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 28.

Art. 30 - Attività di ricerca e monitoraggio scientifico

1. All'interno del territorio protetto sono incentivate attività di ricerca e monitoraggio a scopi scientifici, indispensabili alla corretta gestione delle aree tutelate.
2. Qualora la conduzione di tali attività sul campo sia potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comporti metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali, vegetali o animali (ivi compresi sondaggi e monitoraggi geognostici, geofisici e geochimici), è necessario richiedere l'autorizzazione dell'Ente gestore, presentando un programma che stabilisca tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo nominale e circoscritte nel tempo e nello spazio. Il soggetto interessato provvede inoltre a fornire all'Ente gestore una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle diverse forme da esso realizzate (ad esempio relazioni, fotografie, registrazioni, pubblicazioni).
3. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla L.R 28/2009 in merito alla raccolta di specie faunistiche e floristiche e nel DPR. 357/1997 per le specie di interesse prioritario.

ALLEGATI**▪ ALLEGATO I: indirizzi e prescrizioni per la verifica del DMV**

Le domande relative alla concessione per nuove captazione di acque sorgive, fluenti o sotterranee devono essere necessariamente corredate da un'analitica documentazione volta a dimostrare che le opere necessarie per la captazione non alterino l'ecosistema fluviale in cui sono inserite ed inoltre l'insieme delle derivazioni e captazioni cioè quelle già esistenti e quelle in progetto, ricadenti nel contesto idraulico ed idrogeologico cui si riferisce il progetto medesimo, non pregiudichino il minimo deflusso vitale (DMV) del tratto del corso d'acqua interessato, non mettano in pericolo la qualità delle acque superficiali e non compromettano l'equilibrio e la ricarica delle falde sotterranee.

Il calcolo del Deflusso Minimo Vitale **DMV** così come anche definito dalle "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino (art. 22, c.4 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152)" viene di seguito schematizzato.

Il DMV è la portata istantanea, da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, al fine di:

- garantire l'integrità ecologica del corso d'acqua con particolare riferimento alla tutela della vita acquatica; in tal senso il minimo deflusso vitale deve essere inteso come quella portata residua in grado di permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d'acqua e la presenza di una biocenosi che siano corrispondenti alle condizioni naturali locali;
- assicurare un equilibrato utilizzo della risorsa idrica, salvaguardando le esigenze di soddisfacimento dei diversi fabbisogni sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- tutelare l'equilibrio complessivo del bilancio idrico ed idrogeologico del bacino.

Per il calcolo del DMV si devono utilizzare i criteri contenuti nell'Allegato II del PTA e nella DGR 1175/2013.

La formula da utilizzare è la seguente:

$$\text{DMV} = (k \cdot q_{\text{med}_a} \cdot S) \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T \quad [l/s]$$

Dove:

k = parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche

q_{med_a} = portata media annua specifica, cioè per unità di superficie del bacino

S = superficie del bacino sottesa dalla sezione del corso d'acqua [km²]

M = parametro morfologico;

Z = il massimo dei valori dei tre parametri *N*, *F*, *Q*, calcolati distintamente, dove:

N = parametro naturalistico;

F = parametro di fruizione;

Q = parametro relativo alla qualità delle acque fluviali;

A = parametro relativo all'interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee;

T = parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV.

Il valore del termine (*k* · *q_{med_a}* · *S*) rappresenta la componente idrologica del DMV da definire a valle di ogni derivazione che insiste sul reticolo idrografico naturale.

Determinazione del parametro *k*

Il parametro *k* esprime la percentuale della portata media che deve essere considerata nel calcolo del deflusso minimo vitale.

Per tutto il territorio ricompreso nel Piano assume il seguente valore:

$$k = (- 2,39 \cdot 10^{-5} \cdot S) + 0,058 \quad [S \text{ è la superficie sottesa al punto di presa in km}^2]$$

Determinazione del parametro S rappresenta la superficie del bacino idrografico sotteso dalla sezione del corso d'acqua nella quale è calcolato il deflusso minimo vitale.

Determinazione di q_{med_a}

è la portata media specifica annua cioè per unità di superficie ($q_{med_a} = Q_{MEDIA} / S$) [l /s·km²] da calcolare a valle di ogni derivazione in progetto secondo quanto definito del Piano Regionale di Tutela delle Acque e ripreso poi nei vari Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico redatti per gran parte dell'area del Piano.

Fattori correttivi

Gli altri parametri sono fattori di correzione che tengono conto, ove necessario, delle particolari condizioni locali ed in particolare:

- i parametri M ed A esprimono la necessità di adeguamento della componente idrologica del DMV alle particolari caratteristiche morfologiche dell'alveo e delle modalità di scorrimento della corrente, nonché degli scambi idrici tra le acque superficiali e sotterranee;
- i parametri N, F, Q esprimono la maggiorazione della componente idrologica del DMV necessaria in relazione alle condizioni di pregio naturalistico, alla specifica destinazione d'uso della risorsa idrica e al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Tutela delle Acque o in altri piani settoriali. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione di almeno due dei suddetti parametri, si dovrà considerare il valore numericamente più elevato, idoneo a garantire una adeguata tutela anche per le altre componenti. Il valore di N è quello discriminante e rappresentativo delle aree di pregio naturalistico-ambientale. La normativa definisce per tali aree e per tanto anche per tutta l'area del Piano il valore N = 1,8.

Tale valore si applica di conseguenza a Z (massimo tra i valori dei tre parametri N, F, Q), rendendo ininfluenti i valori assunti da F e Q, comunque sempre inferiori a 1,8.

In tutta l'area del Piano sulla base delle indicazioni della D.G.R. n° 1175 del 25.09.2013 i valori dei fattori correttivi vengono schematizzati sulla tabella seguente:

fatt. correttivo	oggetto del fattore correttivo	valori
M	morfologia del territorio (classe CM3)	1,1
Z	Valore naturalistico s.l. . Valore massimo tra N, F, Q	1,8
A	interazione tra acque superficiali e sotterranee	1,0
T	modulazione nel tempo	1,0

Alla componente idrologica ($k \cdot q_{med_a} \cdot S$) del DMV si deve pertanto applicare un fattore correttivo "globale" non inferiore ad 1,98.

Le nuove derivazioni o quelle per cui si richiede il rinnovo, devono pertanto anche in funzione delle derivazioni già concessionate o in istruttoria sul medesimo corso d'acqua:

- garantire la continuità spazio - temporale dei rilasci, al fine di evitare tratti di alveo in secca, anche modulando le derivazioni nei vari periodi dell'anno in relazione alla portata media mensile ed al DMV calcolato ;
- evitare repentine variazioni delle portate, e definire criteri per l'opportuna modulazione delle eventuali restituzioni;
- individuare le soluzioni tecniche per consentire il graduale adeguamento degli organi di presa e restituzione

▪ **ALLEGATO II: classificazione aree per attività di arrampicata**

Sito di arrampicata	
Nome	Classe di fruizione
MONTE SCIGUELO	2
CIMA FRATTIN	2
TORRIONI DI SCIARBORASCA	1
SCAGGIUN DE LELLUA	1
I NESPOLI	1
IL TOTEM	2
BRIC CAMULA - FLY	2
BRIC CAMULA - NORD EST	2
MONTE RAMA - SUD EST	1
MONTE RAMA - ZUNINO INFERIORE	1
MONTE RAMA - NORD EST	1
MONTE RAMA - NORD	1
BRIC RESONAU	1
ROCCHES VALLESCURA	1
MONTE ARGENTEA	3
ROCCA DA CIAPPA	3
ROCCA TURCHINA - PARETE SUD-OVEST	3
PUNTA QUERZOLA-PUNTA TUSCHETTI	3
ROCCA NEGRA - COSTA DI L'ERBIN	3
ROCCHES DELL'AGUGIA	3
GOLA DEL CU DU MUNDU	3
PALESTRA DEI LAGHETTI	3
COSTA DI GUADI	3
PALESTRE DEL RIFUGIO SCARPEGGIN	1
ROCCA ERXU VIA NIPA	3
PARETINE DEL MONTE PENNONE	3
ROCCHES DU PROU BALLAU	3
BRIC ROCCHES DEI GATTI	3
ROCCA DU FO'	3
PLACCHES DELLE FERRIERE	3
TORRE LAURA	3
ROCCA CAROLINA - CRESTA DEL GALLO	2
PIETRALUNGA	3
BAIARDA	2
PUNTA MARTIN - CRESTA FEDERICI	2
PUNTA DEL CORNO	3
ROCCA DEL GARSELLO	2
ROCCA MACCA'	2
SANT'ANNA ALPICELLA	3
BRIC SCAGIONETTO	2
ROCCA DEL LAGO	2
ROCCA FONTANACCIA NORD	2
ROCCA DELL'ERXU - VAL LERONE	3
ROCCHES DEL CROU	3
BRIC DEL DENTE	3
BRIC DELL'UOMO MORTO	3
ROCCA DELLA BISCIA	2

▪ **ALLEGATO III: censimento e classificazione aree fruizione per attività di torrentismo**

Nome del sito	Classe di fruizione
Cascata del Serpente (Rio Masone)	2
Cu du Mundu	1
Rio dell'Uomo Morto	1
Rio di Pratoratado	2
Rio Gandolfi	1
Rio l'Erbin	1
Rio Lerca	1
Rio Lerone	1
Rio Malanotte - Rio Gava	1
Rio Secco	1
Rio Vallescura - Carbonea	1
Rio Prialunga	3